Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

Approvato il modello per la comunicazione della cessione dei Tax credit gas e energia relativi al primo trimestre 2023.
Il provvedimento di approvazione del nuovo modello stabilisce, inoltre, che la cessione dei bonus relativi al 1° trimestre 2023, deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. Mentre, la cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, deve essere comunicata entro il 21 giugno 2023.

Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

I Bonus energetici previsti per le spese sostenute in relazione all'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 sono stati estesi dal D.L.

“Aiuti-quater”. Con un provvedimento del 26 gennaio 2023 approvate le regole attuative per la loro cessione e tracciabilità.

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le nuove scadenze per l’utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”, hanno riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
a) credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore

(ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I citata crediti d’imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.